

COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(così come modificato con delibera di C.C. n° 42 del 30/06/2011)

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell' art. 9 della Legge n. 337 del 18.03.1968, disciplina il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni per l'installazione di circhi equestri e delle altre attività dello spettacolo viaggiante. Esso si riferisce nell'ordine a:

- svolgimento di attività attrazionistiche ricorrenti su aree pubbliche;
- svolgimento di attività attrazionistiche saltuarie su aree pubbliche;
- svolgimento di attività attrazionistiche su aree private;
- circhi ed altri complessi dello spettacolo viaggiante.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Per l'installazione di **circhi ed attività similari** l'area comunale individuata è l'area recintata in zona Parco dello Sport in adiacenza al parcheggio della piscina comunale
2. Per l'installazione delle **attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre ed attività similari)** si distinguono tra le manifestazioni tradizionali più importanti:
 - a) Fiera dei Santi
 - b) Festa di Sant'Agata

Fiera dei Santi

Per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre ed attività similari) durante lo svolgimento della Fiera dei Santi sono individuate le seguenti due aree:

1. Area per l'occupazione in forma stabile

Piazza Campo Marzio - Via Campo Marzio - Largo De Gasperi - Via J.F.Kennedy - Piazza Risorgimento – Piazzetta Via dei Broli.

2. Aree per l'occupazione in forma precaria

Parco dello Sport.

Festa di Sant'Agata:

Per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre ed attività similari) durante lo svolgimento della Festa di Sant'Agata è individuata la seguente area:

Area per l'occupazione in forma stabile

Via Roma.

Dette aree sono individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Qualora tali aree non risultassero idonee allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante, la Giunta Comunale ne stabilirà altre in conformità a quanto disposto dalla Legge 18.03.1968, n.337.

CAPO II

ART. 3

FIERE E MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI

Le manifestazioni tradizionali di maggiore rilievo che si svolgono nel Comune di Arzignano, per le quali è previsto un parco di divertimento con attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre ed attività similari), sono le seguenti:

- 1. Fiera dei Santi;**
- 2. Festa di Sant'Agata.**

FIERA DEI SANTI

La Fiera dei Santi coincide con il giorno **1 di novembre** ed ha una durata di circa 2 (due) settimane. Il periodo esatto è stabilito anno per anno con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale sentite le Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello regionale.

L'organico del Parco divertimenti è costituito da:

Area per l'occupazione in forma stabile

(Piazza Campo Marzio, Via Campo Marzio, Largo De Gasperi, Via Kennedy, Piazza Risorgimento, Piazzetta Via dei Broli).

N. **37** attrazioni aventi diritto di anzianità già acquisita alla data di adozione del presente

provvedimento.

Area per l'occupazione in forma precaria

Parco dello Sport:

Si tratta di un'area adibita a Luna Park di recente istituzione e precisamente in occasione della Fiera dei Santi del 1996.

Sono presenti solo attrazioni che non possono vantare diritti nell'area occupata.

N. 13 attrazioni aventi diritto di anzianità già acquisita alla data di adozione del presente provvedimento

L'amministrazione comunque si riserva la facoltà, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, di utilizzare temporaneamente o in via definitiva l'area adibita a Luna Park, per l'organizzazione di altre diverse manifestazioni o per interventi di sistemazione del Parco o per l'ampliamento di strutture sportive già esistenti o eventualmente di nuova costruzione.

In questo caso le attrazioni non saranno autorizzate.

Gli anni di frequenza al parco con l'attrazione saranno conteggiati ai fini della graduatoria di anzianità.

Viene istituito nella zona Parco dello Sport n. 1 posteggio per l'attrazione "**novità**".

Il posteggio per l'attrazione novità viene inserito in sostituzione dell'attrazione che in ordine di tempo è stata concessa per ultima.

Sono considerate novità quelle attrazioni che costituiscono innovazione o modificazione di attrazioni esistenti e che non hanno mai partecipato ad altre manifestazioni nel Comune di Arzignano.

In mancanza di novità così definite sono considerate tali quelle attrazioni che, pur avendo già partecipato al parco anche come novità, ne sono assenti da 3 anni.

L'inserimento di attrazioni novità, a norma del presente articolo, dà diritto ad anzianità.

FESTA DI SANT'AGATA

La Festa di Sant'Agata si svolge tra la prima e la seconda domenica di febbraio.

Gli organizzatori comunicano al Comune anno per anno il periodo preciso della manifestazione che comunque non supera l'arco di una settimana.

Trattandosi di una manifestazione di modeste dimensioni il numero delle richieste è limitato di solito al numero di posteggi disponibili.

L'organico del Parco divertimenti è costituito da:

N. 11 attrazioni, 6 con diritto di anzianità già acquisito alla data di adozione del presente regolamento, 5 con anzianità acquisita successivamente.

Disposizioni comuni per la Fiera dei Santi e la Festa di Sant'Agata

Qualora si rendano liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti può essere consentito l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di altre attrazioni fino al completamento della disponibilità dell'area secondo i seguenti criteri:

- misure d'ingombro dell'attrazione compatibili con l'area disponibile tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza;
- attrazioni aventi caratteristiche diverse da altre già presenti al Luna Park;
- ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Nel caso di domande concorrenti vengono applicati i seguenti criteri:

- misure d'ingombro dell'attrazione compatibili con l'area disponibile tenuto conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza;
- ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Nell'organico del parco di divertimento sono inserite anche attività di commercio su aree pubbliche, che però sono regolate da apposita normativa e regolamento.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali relativi ad un ampliamento o ad una diminuzione della pianta organica delle attrazioni presenti nelle aree relative alle manifestazioni di cui sopra, l'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa ha l'obbligo, sentite le rappresentanze sindacali della categoria più rappresentative a livello Regionale, di provvedere all'aggiornamento della planimetria.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Chi intende ottenere la concessione per installare attrazioni dello spettacolo viaggiante deve presentare domanda in bollo al competente Ufficio entro il 1° settembre per la Fiera dei Santi ed entro il 1° dicembre dell'anno precedente per la Festa di Sant'Agata.

Nella domanda occorre indicare:

1. generalità del titolare o del legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
2. tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi - cassa, generatore etc.);

Alla domanda devono essere allegati:

1. certificato di iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha la sede legale la ditta;
2. fotografia dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione.

ART. 5 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

Nella concessione delle aree sono posizionati di diritto gli attrazionisti in possesso di concessione definitiva presenti nell'edizione 2001, come risulta dagli atti in possesso dell'Ufficio competente.

Il posizionamento nell'edizione 2001 è stato determinato secondo il criterio dell'anzianità di partecipazione ininterrotta alla Fiera con la medesima attrazione.

Nel caso si rendessero disponibili delle nuove aree o spazi, l'assegnazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

1. Domande relative ad attrazioni "Novità";
2. Domande presentate ininterrottamente entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, per le quali non è stata concessa l'area per mancanza di superficie disponibile (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata).

Nel caso di cui al punto 1. è data la più ampia disponibilità e facoltà all'Amministrazione Comunale di scelta dell'attrazione, anche in base alle caratteristiche e dimensioni dell'area disponibile.

Nel caso di cui al punto 2. l'area sarà concessa in base al criterio dell'anzianità di appartenenza alla categoria, in riferimento all'iscrizione alla Camera di Commercio e alla data di rilascio della licenza di esercizio.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

ART. 6 GRADUATORIA DI ANZIANITA'

I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare la graduatoria di anzianità al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

La graduatoria di anzianità è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

1. Maggior numero di presenze effettive alla Fiera, con la medesima attrazione;
2. Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa per l'attività dello spettacolo viaggiante, tenendo conto che in caso di conferimento in società o subingresso, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole;
3. Maggiore anzianità dell'autorizzazione originaria;
4. In caso di parità prevale la residenza dell'operatore nell'ordine per Comune, Provincia, Regione.

La formazione della graduatoria di anzianità è indispensabile, in caso di spostamento sia definitivo che temporaneo della manifestazione in altra area, per garantire agli operatori concessionari alla fiera una corretta collocazione in base agli anni di presenza maturati.

La graduatoria di cui sopra, a cura degli Uffici competenti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali, senza che sia stata presentata istanza di revisione da parte dei concessionari, sarà definitiva.

ART. 7
CONCESSIONE DELLE AREE
E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La comunicazione della concessione viene data almeno 30 gg. prima della data di inizio della manifestazione.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, viene debitamente motivato.

L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività viene rilasciata ai concessionari dopo la verifica da parte della Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli e Trattenimenti.

ART. 8
RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA

L'Amministrazione Comunale annualmente nei mesi che precedono la Fiera convoca, con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della riunione, le Associazioni di categoria più rappresentative a livello Regionale, per esaminare le domande di partecipazione alla Fiera e affrontare eventuali problemi inerenti il funzionamento e l'attuazione di manifestazioni ad essa complementari.

Di detta riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Competente.

ART. 9
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario:

1. è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività;
2. deve esercitare la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e del presente regolamento;
3. deve provvedere all'occupazione dell'area con l'attrazione/i e per la superficie autorizzata;
4. ha l'obbligo di partecipazione al parco per l'intera durata della manifestazione. Si devono pertanto rispettare le date fissate per l'inizio e la fine della medesima. Non è consentito installare l'attrazione/i durante il periodo di funzionamento del parco né abbandonare l'area assegnata prima del termine stabilito, pena la perdita del diritto di anzianità;
5. non può cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione in quanto strettamente personale e valida per l'attrazione per cui è rilasciata, pena la revoca della medesima;
6. deve tenere costantemente pulite le aree occupate e le immediate adiacenze: Al termine della concessione tali aree devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovavano al momento della consegna;
7. deve osservare di tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni di volta in volta impartiti dagli organi di vigilanza e dall'ufficio competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

ART. 10 CAUZIONE

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarla prima della scadenza della concessione, nonché per eventuali danni alle strutture e beni comunali, deve essere versato un deposito cauzionale con le modalità e gli importi che verranno determinate con apposito provvedimento di Giunta su proposta del settore LL.PP., pena la decadenza della concessione.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o venga restituita in condizioni diverse da quelle in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate al concessionario, con rivalsa sulla cauzione versata.

La cauzione inoltre non viene restituita anche al verificarsi dei casi previsti dal comma 4 dell'art. 9 del presente regolamento.

ART. 11 CARRI ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico può aver luogo nelle aree pubbliche a ciò destinate, in particolare nel piazzale recintato adiacente al parcheggio della piscina comunale previo accordo di collocamento con il Comando di Polizia Municipale.

La sosta in area pubblica deve avvenire con le modalità comunicate dal competente Ufficio, particolarmente per quanto riguarda date e orari di arrivo e partenza. Eventuali deroghe possono essere concesse su presentazione di apposita richiesta, solo in casi di comprovata necessità, ritenuti tali dall'Amministrazione e debitamente motivati e documentati dal richiedente.

Le caratteristiche dei mezzi (modello e targa) e le generalità delle persone devono essere preventivamente comunicate ai competenti Uffici Comunali.

E' assolutamente vietato l'ingresso alle predette aree a mezzi e persone non preventivamente autorizzati.

ART. 12 SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o per causa di morte comporta il riconoscimento del diritto di anzianità al parco divertimenti acquisita dal dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

ART. 13 ASSENZE

I concessionari che, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, adeguatamente dimostrati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, non possa essere presente alla manifestazione, conserva la sua anzianità ininterrotta ed ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato.

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata in alcun caso giustificato motivo. La rinuncia volontaria a partecipare alla manifestazione, non comunicata e non giustificata, comporta automaticamente la perdita del diritto di anzianità e del relativo deposito cauzionale.

ART. 14

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Gli attrazionisti aventi diritto di anzianità, qualora intendano sostituire la propria attrazione con altra, devono presentare entro il medesimo termine di cui all'art. 4 apposita richiesta.

La sostituzione può essere autorizzata tenuto conto delle seguenti condizioni:

- la nuova attrazione deve essere di tipologia tale da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti nell'area di occupazione in sede stabile al fine di offrire al pubblico una maggiore varietà di spettacoli. Il divieto è applicabile solo alle attrazioni presenti nell'area di occupazione in sede stabile;
- la stessa deve possedere migliori caratteristiche, in termini di modernità, sicurezza e/o estetica, di quella per la quale si richiede la sostituzione;
- l'ampiezza della medesima non deve pregiudicare, per motivi di spazio, l'esercizio dell'attività da parte degli altri attrazionisti nonché creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

Il rilascio dell'autorizzazione per la nuova attrazione comporta automaticamente la rinuncia definitiva ad installare quella precedentemente autorizzata.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), semprechè la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario e venga rilasciata la necessaria autorizzazione.

ART. 15

DECADENZA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante **decade automaticamente** nei seguenti casi:

- a) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 10;
- b) mancata installazione dell'attrazione nel termine previsto;
- c) mancata presentazione della documentazione di rito.

ART.15/BIS

DINIEGO E REVOCA CONCESSIONE DI POSTEGGIO E LICENZA TEMPORANEA

1) La concessione di suolo pubblico e la licenza temporanea per l'esercizio dell'attività **sono**

denegate nei seguenti casi:

- a) cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria concessione/licenza ;
- b) motivi di ordine, sicurezza ed igiene pubblica;
- c) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- d) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Sono inoltre denegate a coloro che hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente la richiesta della licenza e del posteggio, per:

- e) delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- f) delitti contro le persone commesse con violenza;
- g) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità;

2) La concessione di suolo pubblico e la licenza temporanea per l'esercizio dell'attività **sono revocate** quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali sono subordinate o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo il concessionario perde il diritto di anzianità ed il deposito cauzionale, quando versato.

CAPO III

ART. 16

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ATTRAZIONISTICHE SALTUARIE SU AREE PUBBLICHE

Sono autorizzati l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante (giostre ed attività simili) su aree pubbliche anche in periodi diversi da quelli indicati all'art.3.

I richiedenti dovranno presentare apposita istanza al Comune con le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Le domande di partecipazione a sagre e manifestazioni di quartiere o di frazione con attrazioni dello spettacolo viaggiante sono consentite previo il benessere da parte del Responsabile della manifestazione.

Le domande in aree diverse del territorio comunale sono autorizzate solo in quegli spazi od aree non destinati a parcheggio o comunque posizionati in zone tali da non creare disturbo od intralcio alla normale viabilità.

Tali spazi ed aree saranno individuati dal locale Comando di Polizia Municipale.

La concessione ad occupare l'area è in forma precaria e la ditta non può vantare diritti di anzianità negli anni futuri.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di utilizzare l'area concessa per l'organizzazione di altre diverse manifestazioni o per scopi diversi. In questo caso la ditta non sarà autorizzata.

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarla prima della scadenza della concessione, nonché per eventuali danni alle strutture e beni comunali, deve essere versato un deposito cauzionale, con le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

ART. 17

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ATTRAZIONISTICHE SU AREE PRIVATE

L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree private non soggette a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Comune che deve essere richiesta dagli interessati almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Nella domanda, da presentarsi in bollo al competente Ufficio comunale, si devono indicare ed allegare:

- 1) generalità del titolare o del legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni; numero telefonico);
- 2) tipologia dell'attrazione che si intende installare nonché le esatte misure della medesima (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi - cassa, generatori etc.);
- 3) periodo di esercizio;
- 4) assenso scritto del proprietario dell'area.

CAPO IV

ART. 18

CIRCHI ED ALTRI COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L'area destinata all'effettuazione di spettacoli circensi o di altri complessi simili dello spettacolo viaggiante è quella indicata all'art. 2 del presente regolamento.

2. La stessa può essere concessa alle ditte richiedenti nel seguente periodo:

a) dal 01 al 31 dicembre;

b) 1 gennaio al 31 marzo.

Per ciascuno dei predetti periodi potrà essere autorizzata l'installazione e l'esercizio di una sola attività circense.

ART. 19
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di concessione di aree comunali per l'installazione di circhi od altri complessi dello spettacolo viaggiante devono essere presentate in bollo al competente Ufficio:

- nel periodo dal 1 ottobre al 31 ottobre qualora si intenda esercitare l'attività circense nel periodo di cui comma 2. lettera a) dell'art.18;

- nel periodo dal 1 novembre al 30 novembre qualora si intenda esercitare l'attività circense nel periodo di cui comma 2. lettera b) dell'art.18.

E' soggetta a decadenza la domanda presentata in periodi diversi da quelli indicati nel capoverso precedente

Nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto un periodo diverso rispetto al periodo concedibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2, il competente ufficio comunale comunicherà l'inammissibilità della stessa al richiedente il quale, se interessato, dovrà inoltrare una nuova istanza corretta.

Nella domanda occorre indicare:

- 1) generalità del titolare o del legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero telefonico);
- 2) le misure di ingombro della struttura e dello spazio totale occupato con i mezzi e attrezzature;
- 3) l'esatto periodo di occupazione dell'area (dal momento di arrivo al quello di partenza);
- 4) indicazione della presenza di animali;
- 5) dichiarazione numero posti.

ART. 20
CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELL'AREA

Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi o attività simili nello stesso periodo, il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Nel caso in cui il concessionario dell'area comunichi una variazione al periodo di occupazione richiesto nella domanda, l'area sarà assegnata solo se il nuovo periodo prescelto non coincida con altre manifestazioni od iniziative o non siano state presentate altre domande. In quest'ultimo caso la concessione dell'area sarà assegnata al richiedente che risulta secondo in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 21
ESITO DELLA DOMANDA

L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività e vengono indicate tutte le incombenze procedurali e i tempi di consegna della documentazione necessari al rilascio della prescritta licenza.

Ai concessionari viene chiesto un deposito cauzionale di un importo commisurato all'estensione dell'area, cauzione che i concessionari devono versare al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione dell'area, pena la decadenza della concessione.

Il deposito non viene restituito se il concessionario rinuncia successivamente all'area assegnata.

ART. 22
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e di sicurezza.

Rispondono anche per il personale dipendente e collaboratori.

Devono inoltre evitare qualsiasi motivo di disturbo e osservare le norme stabilite per il regolare funzionamento dell'attività.

Prima di occupare l'area avuta in concessione i titolari dovranno ottenere il benestare da parte del Comando di Polizia Municipale.

Contro gli inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva d'imporre anche l'immediato allontanamento del complesso senza diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Il titolare allontanato per i motivi suesposti o per altre infrazioni alle norme del presente Regolamento viene escluso da concessione in successive occasioni.

ART. 23
PARCHEGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO

Gli automezzi di trasporto delle attrezzature e quelli di soggiorno appartenenti ai concessionari devono essere parcheggiati nelle aree indicate dal comando di Polizia Municipale.

ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di pubblica sicurezza, di polizia urbana, di occupazione di suolo pubblico, d'igiene nonché tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti gli spettacoli viaggianti.

ART. 25
PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, non previste da normativa di settore o di rango superiore, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.).

ART. 26
ABROGAZIONE

E' abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16.04.1969.